



ORIG.

# COMUNE DI GHEMME

PROVINCIA DI NOVARA  
C.A.P. 28074 - CODICE FISCALE 00167670033

ORDINANZA N. 5  
PROT. N. 4226

## DISCIPLINA TEMPORANEA DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE 2014

### IL SINDACO

Richiamata la propria precedente ordinanza n° 11 del 10/12/2007, di disciplina degli orari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande;

Visto la Legge Regionale 29/12/2006 n. 38 e ss.mm.ii ed in particolare l'art. 17;

Vista la legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii.;

Vista la nota della Regione Piemonte, dalla quale si evince che la nuova normativa consente ora, da subito e senza il bisogno di aggiornare le normative regionali e comunali, a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva ed infrasettimanale né limiti giornalieri di apertura.

Dato atto che è ammessa la possibilità, per i Comuni, di porre vincoli all'apertura indiscriminata, limitatamente ai casi in cui ciò sia richiesto da motivi imperativi di interesse generale e nel rigoroso rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione.

Relativamente alla chiusura notturna, è possibile emanare provvedimenti motivati che limitino le aperture notturne o stabiliscano orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività in quanto vincoli necessari ad evitare danni alla sicurezza o indispensabili per la protezione della salute umana, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;

Visto l'approssimarsi della Festa Patronale 2014 e considerata la particolare situazione evidenziatisi sul territorio comunale ove si sono verificati negli anni scorsi, episodi di comportamento antisociale da parte di persone in preda ai fumi dell'alcool o di altre sostanze, che hanno causato gravi, ripetuti disagi per i residenti e in generale per la civile convivenza, procurando malumori e lamentele nella cittadinanza;

Rilevato che sono inoltre, avvenuti ripetuti fenomeni di danneggiamenti posti in essere da gruppi di persone ubriache che hanno arrecato danni a persone e a cose;



# COMUNE DI GHEMME

PROVINCIA DI NOVARA  
C.A.P. 28074 - CODICE FISCALE 00167670033

Osservato che in data 04/07/2012 nel tenere conto sia dei disagi riferiti, sia del diritto dei Cittadini ad una vita serena e tranquilla, come è quella del paese di Ghemme, il Consiglio Comunale ha approvato il "Regolamento di sicurezza urbana e qualità della vita della comunità di Ghemme (consultabile sul sito internet del Comune di Ghemme) questo tra l'altro, prevede:

- che i titolari degli esercizi di somministrazione si fanno carico (eventualmente anche in forma consortile) di interventi o iniziative, concordate con l'Amministrazione Comunale, per dissuadere la propria clientela dalla produzione di rumori di qualsivoglia natura che possano arrecare disturbo al vicinato; sensibilizzare al rispetto della quiete pubblica nella sua accezione più ampia; indurre a comportamenti di rispetto per il decoro urbano, i valori storico, artistico e documentario dei beni culturali, ambientali e paesaggistici;
- l'obbligo per i titolari degli esercizi di somministrazione di verificare e segnalare ai competenti organi di Vigilanza l'esistenza di comportamenti scorretti da parte dei consumatori a danno della quiete pubblica e del rispetto di decoro urbano, edifici ed opere di valore storico, artistico, architettonico, culturale, ambientale e paesaggistico;
- che il Sindaco può intervenire per prevenire e contrastare, tra l'altro:
  - 1) le eventuali situazioni urbane di degrado o isolamento che possano se non opportunamente controllate favorire l'insorgere di fenomeni criminosi in particolar modo quelli legati allo spaccio di stupefacenti;
  - 2) le eventuali condizioni di insorgenza di varie forme di disturbo alla quiete pubblica (malesseri personali anche plurimi, schiamazzi, risse) per fenomeni legati ad un uso smodato se non addirittura all'abuso di bevande alcoliche;
  - 3) le eventuali situazioni che determinino intralcio alla viabilità pubblica e/o alterino il decoro urbano come ad esempio l'abusivismo commerciale e le illecite occupazioni di suolo pubblico;

Considerato che la stessa Costituzione della Repubblica Italiana nel sancire all'art. 41, la libertà di iniziativa economica privata, prevede peraltro che la stessa non possa svolgersi in modo di recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana;

**Per motivi contingibili, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in via temporanea e provvisoria, dal 26/04 al 04/05 p.v. e, nelle more dell'adozione di un nuovo atto definitivo seguendo le procedure previste dalla normativa vigente;**

Visto l'art. 50, 7° comma, del D. Lgst. 267/2000 e ss.mm.ii.

*jet 8/11*  
**ORDINA**

**in via temporanea e provvisoria, dal 26/04 al 04/05 p.v.:**

- 1) Orario di apertura e chiusura degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande, rispettivamente:  
apertura: non prima delle ore 5,00;



# COMUNE DI GHEMME

PROVINCIA DI NOVARA  
C.A.P. 28074 – CODICE FISCALE 00167670033

**chiusura :** Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, domenica e festivi: ORE 24,00;  
Venerdì, sabato e prefestivi : ORE 01,00;

- 2) Esposizione cartello o altro mezzo idoneo indicante gli orari temporanei e provvisori ben visibile dall'esterno dell'esercizio: e' obbligatoria;**
- 3) E' fatto altresì divieto, per il periodo succitato, di vendita per asporto all'esterno dell'area di somministrazione di bevande alcoliche di qualunque gradazione, in vetro o in lattina;**
- 4) Vendita per asporto e somministrazione di bevande in lattine, bottiglie ed altri contenitori in vetro**

Dalle ore 23,00 alle ore 5,00 del giorno successivo, è vietata la vendita per asporto, di bevande alcoliche nonché di altre bevande, in bottiglie o altri contenitori di vetro e in lattine;

Dalle ore 23,00 alle ore 5,00 del giorno successivo, è fatto obbligo di somministrazione di bevande alcoliche nonché di altre bevande, in contenitori non di vetro e non in lattine, qualora la somministrazione avvenga all'esterno, o la consumazione non avvenga all'interno dello stesso locale;

- 5) La somministrazione di bevande è consentita solo ai titolari di autorizzazione o loro dipendenti;**
- 6) La somministrazione di bevande in bottiglia, comporta l'obbligo da parte del cliente di consumare le stesse sul posto;**
- 7) Gli esercenti hanno l'obbligo di invitare i clienti a non portare bottiglie e/o bicchieri in vetro all'esterno degli esercizi pubblici di somministrazione;**
- 8) E' vietata in ogni caso, la detenzione di bottiglie e/o bicchieri di vetro per la consumazione nelle seguenti aree: Piazza Castello, Via Interno Castello, Via G. Ferrari, Via M. Del Grande, Via Ospedale, Via S. Genesio, Via Rovida, Via Castello, Via Lungo Mora Superiore, nel tratto compreso tra Via Roma e Via S. Genesio, ed in tutte le Vie, Vicoli e cortili interni alla Piazza Castello, Via Novara, Piazza Antonelli, Piazza Cavour, Via Monte Rosa, Via S. Pellico, Via Roma;**

L'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza è sanzionata secondo l'articolo 21 2° comma della L.R. 38/2006 e ss.mm.ii. ovvero della normativa vigente al momento della rilevazione.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 21 della legge 1034/71.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Ghemme li, 26/04/2014

IL SINDACO  
(ALFREDO CORAZZA)